



OGGETTO: Decreto di emanazione del regolamento relativo al *“Corso speciale giovani talenti”*.

IL PRESIDENTE

- VISTA** la *“Legge di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni n. 508 del 21 dicembre 1999”*;
- VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 concernente il *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 dicembre 1999 n°508”*;
- VISTO** il DPR dell'8/07/2005 n. 212 – *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”*;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, cd *“La Buona Scuola”*;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, *“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”*, e in particolare l'Art. 15, *Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 382 dell'11 maggio 2018 – *“Armonizzazione filiera musicale”*, ed in particolare l'art. 5 – *Valorizzazione dei “giovani talenti”*;
- VISTO** lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Pescara approvato con Decreto Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004, ed emanato con Decreto Presidenziale Prot. N° 7149 del 27/11/2004;
- VISTO** il Regolamento Didattico del Conservatorio “L. D'Annunzio” di Pescara, approvato con D.D.G. n. 29 del 9/2/2011 ed adottato con D.D. Prot. 1111 Rep. 50/2011 del 17/2/2011 e ss.mm.ii;
- VISTA** la delibera n. 56/24 con la quale il Consiglio Accademico, nella seduta del 18 ottobre 2024 ha approvato il Piano di Indirizzo per l'A.A. 2024/2025;
- RILEVATA** l'opportunità dell'Istituto di dotarsi di un proprio regolamento che disciplini un percorso formativo riservato a studenti che, in possesso di eccezionale talento e spiccate attitudini musicali, abbiano una verificata preparazione tecnico/strumentale pari o superiore al livello necessario all'accesso ai Corsi Accademici di I livello;
- VISTA** la bozza predisposta dall'Amministrazione;
- VISTA** la delibera n. 51/25 con la quale il Consiglio Accademico, nella seduta del 16 maggio 2025, ha espresso parere positivo all'approvazione della bozza del



sucitato Regolamento;

VISTA la deliberazione n. 31/25 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 giugno 2025, ha approvato la bozza del "*regolamento relativo al "Corso speciale giovani talenti"*"

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

Di emanare il regolamento relativo al "*Corso speciale giovani talenti*" allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, pubblicato in data odierna sul sito web del Conservatorio www.conservatoriope.it nella sezione "Normativa d'Istituto - Statuto e Regolamenti - Regolamenti didattici", entra in vigore con decorrenza immediata.

Il Presidente

Avv. Maurizio Di Nicola

Copia del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



REGOLAMENTO DEL CORSO SPECIALE "GIOVANI TALENTI"

Emanato con Decreto Presidenziale Rep. n. 45/25 Prot. n. 3933/1/3 del 30 giugno 2025

Art.1 **(definizione e finalità)**

1- Il Conservatorio di musica "L. D'Annunzio, a partire dall'Anno Accademico 2025/2026, istituisce il percorso formativo denominato "Giovani talenti".

Il Corso speciale Giovani talenti - di seguito denominato "C.G.T." - è un percorso formativo riservato agli studenti che, in possesso di eccezionale talento e spiccate attitudini musicali, abbiano una verificata preparazione tecnico/strumentale pari o superiore al livello necessario all'accesso ai Corsi Accademici di I livello.

2- Il "C.G.T." è inteso quale percorso individuale personalizzato destinato ai giovani talenti che non hanno la possibilità di accedere ai Corsi Accademici in ragione della giovane età. Questo percorso consente loro il proseguimento della crescita musicale e strumentale in relazione alle proprie specifiche capacità.

Art.2 **(modalità di accesso)**

1. Lo Studente che intenda iscriversi a un Corso per Giovani Talenti, è tenuto a sostenere un esame di ammissione nella disciplina principale di difficoltà pari a quanto richiesto per l'ammissione ai corsi accademici di primo livello.

2. Su segnalazione dei docenti della disciplina di indirizzo, possono richiedere il transito al Corso anche gli studenti regolarmente iscritti al Corso Propedeutico che rispondano ai requisiti di cui all'articolo precedente e che non abbiano superato i 13 anni di età.

I candidati interni al C.G.T. saranno valutati da una commissione di tre membri nominata dal Direttore e comprendente almeno due docenti della disciplina d'indirizzo o da disciplina affine. Il docente che presenta il giovane candidato potrà assistere alla prova senza diritto di voto.

3. Il requisito dell'età di cui al comma 2 è determinato alla data dell'audizione.

Art.3 **(articolazione del percorso formativo e quote di contribuzione)**

1. Gli studenti iscritti al "G.T." dovranno frequentare obbligatoriamente la disciplina di indirizzo e quella trasversale di *Materie musicali di base*, per quest'ultima, di norma, nelle modalità previste dal Regolamento dei Corsi Propedeutici.

2. Il percorso formativo relativo alla disciplina d'indirizzo sarà articolato per ciascun giovane studente in forma personalizzata, con programmi adeguati alle peculiari capacità tecnico- musicali. La calendarizzazione delle lezioni terrà conto degli obblighi di frequenza scolastica degli iscritti.



Gli studenti iscritti al "C.G.T." potranno accedere alla frequenza di una o più discipline previste nel piano di studi dei Corsi Accademici di I° livello e sostenerne i relativi esami, alle condizioni previste nel regolamento dei corsi accademici. I crediti formativi accademici così conseguiti verranno riconosciuti nel caso di successiva iscrizione ai Corsi Accademici di I° livello.

3. La frequenza delle discipline di I livello dello studente iscritto al C.G.T. dovrà essere richiesta dal docente della disciplina di indirizzo e autorizzata dal Direttore.
4. I crediti relativi agli esami della disciplina di indirizzo saranno riconosciuti, ma gli studenti provenienti dal percorso C.G.T.1 dovranno obbligatoriamente frequentare nuovamente i corsi di Prassi esecutiva del Triennio pur senza dover sostenere il relativo esame, al fine di non interrompere il necessario approfondimento tecnico-strumentale.
5. Le quote di ammissione, immatricolazione e re-iscrizione, saranno definite nel Manifesto degli Studi. Il contributo sarà determinato sulla base del percorso formativo prescelto.

Art. 4

(conclusione del percorso formativo)

1. Il Corso speciale "C.G.T." si intende portato a termine nel momento in cui lo studente raggiunge le regolari condizioni di accesso al Corso accademico di I livello, secondo quanto previsto dalla normativa.

Gli studenti che nel percorso formativo del "G.T." abbiano conseguito uno o più esami di Prassi esecutive sono esonerati dall'obbligo dell'esame di ammissione ai Corsi Accademici di I livello.